

Rinuncia ed abbandono della supplenza

Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio

Questo modulo formativo analizza nel dettaglio il quadro sanzionatorio previsto dall'**Articolo 15** dell'Ordinanza Ministeriale, distinguendo in modo rigoroso gli effetti derivanti da condotte omissive o rinunce sulle supplenze conferite da **GAE/GPS** rispetto a quelle conferite da **Graduatorie d'Istituto (GI)**. La stipula del contratto costituisce la *conditio sine qua non* per la legittima immissione in servizio.

1. Quadro Sinottico delle Sanzioni (Schema Pratico)

La tabella seguente sintetizza gli effetti sanzionatori immediati suddivisi per canale di reclutamento e tipologia di fattispecie causale:

Canale / Fonte	Fattispecie (Azione)	Ambito di Applicazione della Sanzione	Durata Sanzione
GAE e GPS Comma 1, lett. a)	• Rinuncia all'assegnazione della supplenza. • Mancata presa di servizio entro il termine stabilito.	Perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto / 30 giugno (art. 2 c. 6 lett. a, b) sia da GAE/GPS, sia da Graduatorie d'Istituto in caso di incapacienza, per tutte le CDC/posti di ogni grado per cui si ha titolo.	Intero periodo di vigenza delle graduatorie
GAE e GPS Comma 1, lett. b)	• Abbandono del servizio (a contratto già stipulato e avviato).	Perdita totale della possibilità di conseguire qualsiasi supplenza (comprese quelle brevi/temporanee di cui alla lett. c) per tutte le CDC/posti di ogni grado di istruzione.	Intero periodo di vigenza delle graduatorie
Graduatorie Istituto Comma 2, lett. a)	• Rinuncia a proposta/proroga/conferma (posto comune). • Mancata risposta nei termini. • Mancata presa servizio dopo accettazione.	Perdita della possibilità di conseguire supplenze esclusivamente per il relativo anno scolastico , dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado.	Limitata all'anno scolastico in corso
Graduatorie Istituto Comma 2, lett. a) [Sostegno]	• Rinuncia a proposta/proroga/conferma su posto di sostegno (per docenti specializzati).	Perdita della possibilità di conseguire supplenze per l'anno in corso dalla specifica GI sia per il sostegno che per tutte le tipologie di posto o CDC del medesimo grado di istruzione.	Limitata all'anno scolastico in corso
Graduatorie Istituto Comma 2, lett. b)	• Abbandono del servizio su supplenza conferita da GI.	Perdita della possibilità di conseguire supplenze (art. 2 c. 6 lett. a, b, c) per tutte le graduatorie/CDC/posti di ogni grado di istruzione.	Intero periodo di vigenza delle graduatorie

NOTA OPERATIVA CRUCIALE: L'abbandono del servizio (sia da GPS che da GI) produce l'effetto più serio del quadro sanzionatorio, estendendosi anche alle supplenze brevi (lettera c) e vincolando l'aspirante per l'**intero periodo di vigenza biennale/triennale delle graduatorie**, non solo per l'anno in corso.

2. Eccezioni Fondamentali e Diritto di Opzione (Comma 3)

Il legislatore introduce un principio di tutela della continuità e della progressione giuridico-economica del lavoratore attraverso la **clausola di salvaguardia del comma 3**:

- **Facoltà di Rinuncia Legittima:** Il personale già in servizio su supplenza breve e temporanea (art. 2, comma 6, lettera c) conserva la facoltà di lasciare tale incarico senza alcuna sanzione per accettare una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ossia quelle di cui alla lettera a) e b).
- **Nessun Effetto Sanzionatorio per Mancato Esercizio:** Qualora l'aspirante decida di *non* avvalersi di questa facoltà (preferendo mantenere la supplenza breve già in corso), **non si producono gli effetti sanzionatori del comma 1** relativi alla rinuncia da GPS. Il sistema non penalizza la scelta di rimanere in servizio sul posto temporaneo.

3. Sanzioni del Depennamento ed Esclusione (Comma 4)

Il comma 4 disciplina i casi in cui l'aspirante sia incorso nelle gravi sanzioni disciplinari o di altra natura previste dall'articolo 6, comma 2:

A) Depennamento Totale (Art. 6, c. 2, lett. b, e, f): Comporta la cancellazione definitiva dell'aspirante da tutte le GAE, GPS e graduatorie d'istituto in via assoluta.

B) Esclusione Mirata (Art. 6, c. 2, lett. c, d): L'esclusione opera *unicamente* con riferimento alla specifica classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata formalmente disposta la dispensa dal servizio.

Effetti Conseguenziali: In presenza dei provvedimenti di cui sopra, l'Amministrazione Scolastica dispone l'immediata **risoluzione del contratto di lavoro** eventualmente in essere. Inoltre, viene decretato un effetto retroattivo: **il servizio eventualmente già prestato viene dichiarato non valido ai fini giuridici** (mancato riconoscimento del punteggio nelle graduatorie e del servizio specifico).